

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 31/2018/QM depositata in data 12/12/2018

RICORSO: questione di massima rimessa, con l'ordinanza n. 29 del 2018, dalla Prima Sezione giurisdizionale Centrale di Appello ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.g.c., sul ricorso per revocazione, in quanto il ricorrente risultava aver impugnato la sentenza della menzionata Sezione di Appello nel rispetto del termine triennale, previsto dall'art. 68, R.D. n. 1214 del 1934, mediante un ricorso notificato e depositato successivamente all'entrata in vigore del c.g.c., il quale ha ridotto da tre ad un anno il termine per proporre la revocazione ordinaria, ex art. 178, comma 4, c.g.c.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<Se l'art. 1 delle norme transitorie di cui all'allegato 3 al D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, prevedendo l'ultrattività della previgente disciplina processuale per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del codice, debba ai fini di una valida impugnativa interpretarsi, in caso di ricorso per revocazione proposto dopo tale data avverso sentenza (non notificata) pubblicata prima della data medesima, nel senso della perdurante operatività del vecchio termine triennale, ancora pendente all'atto della proposizione del gravame, ovvero se al gravame stesso renda immediatamente applicabile il termine annuale previsto dalla normativa sopravvenuta>>.

QUESTIONE RISOLTA: in base al disposto di cui all'art. 1 dell'All. 3 del c.g.c., il termine processuale annuale per il ricorso in revocazione si applica esclusivamente ai nuovi giudizi, ossia a quelli instaurati, a partire dal primo grado, dopo il 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del c.g.c.).

Conformi: Cass., SS.UU., sent. n. 11844/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel risolvere la presente questione di massima, le Sezioni riunite hanno affermato che <<l'espressione "giudizio in corso" previsto dall'art. 1 all. 3 del d. lgs. 174/2016 ha riguardo alla instaurazione originaria del giudizio che, se anteriore alla data di promulgazione del nuovo codice di giustizia contabile, giustifica pienamente l'applicazione, nella fattispecie processuale che ne occupa, del maggior termine triennale anziché del termine annuale >>, atteso che <<il nuovo termine processuale annuale per il ricorso in revocazione, ai fini della applicazione dell'art. 1 menzionato, può applicarsi soltanto ai giudizi "nuovi", tali definendosi quelli instaurati dopo il 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del c.g.c.) a partire dal giudizio di primo grado e non con riferimento ad ogni singola fase processuale, giacché il passaggio dei gradi e delle fasi in cui può articolarsi il processo non comporta, di per sé, la "novità" del giudizio>>.

E proprio sulla base di tali assunti giuridici, il Supremo Collegio contabile ha statuito il seguente principio di diritto, secondo cui <<in caso di ricorso per revocazione per errore di fatto proposto dopo la data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016) avverso una sentenza non notificata pubblicata prima della data medesima, l'art. 1 di cui all'allegato 3 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 deve essere interpretato, ai fini di una valida impugnativa, nel senso della perdurante operatività del pregresso termine triennale, come previsto dall'art. 68 lett. a) del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214>>.

ABSTRACT

La questione di massima, affrontata nella sentenza in commento, attiene alla tematica della tempestività della proposizione del ricorso per revocazione rispetto al termine triennale di decorrenza, previsto dall'ormai abrogato art. 68, lett. a), del R.D. n. 1214/1934.

In via preliminare, il Supremo Consesso contabile ha tenuto a specificare *<<come già alla luce della pregressa ed abrogata normativa, resta fermo che il presupposto per la rimessione della questione di massima da parte delle Sezioni di appello non è solo il rilevante contrasto fra le sezioni di appello, bensì anche la prospettazione di una questione connotata da una oggettiva e particolare complessità nonché da specifica valenza innovativa, questione di per sé idonea ad essere riferita ad una più ampia platea di giudizi>>*, aggiungendo, tuttavia, sul punto che *<<ancorché, quanto al primo presupposto (esistenza di un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra le Sezioni di appello), l'ordinanza evidenzia soluzioni ermeneutiche diverse e potenzialmente confliggenti ma tutte interne alla Sezione remittente, di tal che difetterebbe tale requisito, non può revocarsi in dubbio che il suddetto profilo di inammissibilità possa ritenersi assorbito dalla considerazione della oggettiva rilevanza della questione qui rimessa...tanto si desume dall'interpretazione letterale e funzionale del primo comma dell'art. 114 [c.g.c.], là dove non si rinviene alcun riferimento al contrasto>>*.

Nell'elaborare, invece, il principio di diritto risolutivo della questione proposta, le Sezioni riunite hanno preso in considerazione il mutato assetto normativo in materia di revocazione, operato dal recente codice di giustizia contabile, che ha comportato una serie di interrogativi ermeneutici sul regime applicativo della nuova disciplina, contemplata agli artt. 203 e 178 c.g.c., e relativa ai giudizi pendenti le cui pronunce siano impugnate per revocazione.

Muovendo, infatti, dal presupposto che attualmente si prevede una riduzione dei termini processuali dai tre anni ad un anno, il punto dolente attiene esclusivamente a quei processi attivati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

A tal riguardo, il Collegio contabile, facendo riferimento all'art. 1 dell'All.3 del c.g.c., ha dapprima operato una lucida differenziazione tra il diritto "transitorio" e il diritto "intertemporale", affermando che *<<sono disposizioni di diritto transitorio le norme particolari poste a chiusura di specifiche riforme legislative e dettate espressamente dal legislatore per individuare i casi in cui la nuova norma opera retroattivamente oppure...la vecchia norma opera ultrattivamente, al fine di dirimere le antinomie che si verificano nel passaggio dalla legge precedente alla legge successiva e che, in quanto tali, sono destinate ad avere una vigenza necessariamente limitata nel tempo; sono disposizioni di diritto intertemporale le norme o i principi generali volti a comporre le antinomie temporali tra le leggi e a determinare in concreto la norma applicabile nel conflitto tra legge precedente e legge sopravvenuta, destinate ad operare permanentemente, salvo deroghe ad opera di leggi successive>>*.

Alla luce di tali risultanze, il giudice contabile ha, poi, sottolineato come il rapporto intercorrente tra il diritto transitorio e quello intertemporale sia connotato dal carattere della specialità, per cui si applica il primo, laddove espressamente previsto, in quanto specificazione della disciplina generale contenuta nel secondo.

Di conseguenza, l'esatto significato da attribuire all'espressione "giudizio in corso", contenuta nell'articolo da ultimo menzionato, non fa riferimento ad una fase processuale, quale potrebbe essere il primo grado o l'appello o la revocazione di uno stesso giudizio, ma all'intero procedimento processuale instaurato (a partire dal primo grado) prima del 7 ottobre 2016, data di entrata in vigore del codice di rito contabile, non sussistendo tale condizione, invece, si applicherà per gli altri processi, indipendentemente dal grado in cui si trovano, il maggior termine decadenziale triennale previsto per la revocazione, ai sensi dell'art. 68, del R.D. n. 1214 del 1934.